

## **ALLEGATO D3– Criteri di selezione degli operatori economici**

### **A) SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti di seguito Codice) in possesso dei requisiti previsti nel bando e nel disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione di imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento. La Commissione di gara procederà quindi ad escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

### **B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione.

#### ***B.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE***

Possono presentare offerta singolarmente oppure in Raggruppamento Temporaneo gli Istituti di Credito che dimostrano:

1. di rispettare la disciplina prevista dagli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016;
2. in particolare, di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di partecipare alla gara in forma individuale, qualora partecipino alla medesima in raggruppamento o consorzio;
3. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di tutte le disposizioni, previste nei vigenti contratti collettivi, salariali, previdenziali ed assicurative, disciplinanti il rapporto di lavoro e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
5. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
6. di essere in regola con gli obblighi concernenti il pagamento in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio Stato;
7. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio Stato, ovvero di non avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dall'attività commerciale;
8. di non avere avuto pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari,

ovvero di essere venuta meno l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione per la concessione di provvedimento di riabilitazione, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione o l'estinzione del reato.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere possedute da tutti i titolari e/o legali rappresentanti dei componenti.

L'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 dovrà essere attestata, a pena di esclusione, anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica; in particolare, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da parte di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara o, in caso di decesso o rifiuto di questi ultimi, o altro impedimento, da parte del medesimo Legale Rappresentante in via sostitutiva.

#### ***B.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:***

Possono presentare offerta singolarmente oppure in Raggruppamento Temporaneo gli Istituti di Credito che dimostrano di possedere:

- a. Iscrizione nel Registro della CCCIAA per l'esercizio di attività rientrante nell'oggetto della presente gara (art. 83 – lettera a) del Codice.
- b. Iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 14 di detto D.Lgs.. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- c. Di avere attivato ovvero di impegnarsi ad attivare, entro la data di inizio del servizio, a propria cura e spese le procedure per l'ordinativo informatico Siope+.

Per i concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento di imprese, in consorzio ordinario o come GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti e comprovati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al gruppo europeo di interesse economico o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla procedura.

#### ***B.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA***

Possono presentare offerta singolarmente oppure in Raggruppamento Temporaneo gli Istituti di Credito che dimostrano di:

- a. possedere un patrimonio (capitale versato e riserve) superiore ai 2 miliardi di Euro risultante dalla media degli ultimi tre bilanci approvati.
- b. avere gestito fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti ordinari e di corrispondenza, assegni circolari), nel triennio 2019/2021, per un importo superiore a 30 miliardi di Euro.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, i requisiti di capacità economica e finanziaria dovranno essere posseduti dal R.T. nel suo complesso.

Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto all'attuale per fusioni o scissioni societarie intervenute nel periodo di riferimento saranno considerate valide solo se opportunamente documentate.

#### ***B.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE***

Possono presentare offerta singolarmente oppure in Raggruppamento Temporaneo gli Istituti di Credito che dimostrano di:

1. avere svolto nell'ultimo triennio (2019/2021) Servizi di Tesoreria per almeno 1 (una) Regione e/o 3 (tre) Province e/o Comuni con più di 500.000 abitanti che dovranno essere indicati nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di partecipazione.
2. Eventuali variazioni di ragione sociale rispetto all'attuale per fusioni o scissioni societarie intervenute nel periodo di riferimento saranno considerate valide solo se opportunamente documentate.
3. Possedere, alla data di pubblicazione del bando, almeno 1 sportello in ogni capoluogo di provincia campano.

In caso di Raggruppamento Temporaneo, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti dal R.T. nel suo complesso.